

COMUNE DI FALCADE

REGOLAMENTO PER PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29 novembre 2011

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da adottare per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, per determinare i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia.
2. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuate nel programma annuale, nonché quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.
3. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere sempre sostituita con il ricorso alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii. e, qualora venga effettuata ai sensi del presente regolamento, deve comunque avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per beni e servizi compatibili con quelli oggetto di convenzioni in corso.
4. Ai sensi dell'art. 85, c. 13 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
5. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, l'Amministrazione può avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 344 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Designazione spese che possono effettuarsi in economia

1. Sono eseguiti in economia i contratti di cui all'art. 3 del D.lgs 12.04.2006 n. 163e ss.mm.ii. riguardanti i seguenti servizi e forniture:
 - 1) Assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - 2) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti;
 - 3) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - 4) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione. Inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;
 - 5) acquisto di libri, materiale didattico, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - 6) lavori di traduzione, di copia, di dattilografia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
 - 7) lavori di stampa, tipografia, litografia, rilegatura e conservazione d'archivio, compresa la fornitura di stampati, faldoni di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi e di carta per fotocopie;
 - 8) spese per cancelleria, stampati, acquisto e riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature per gli uffici e i servizi vari ,
 - 9) spese postali, e telegrafiche, di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 - 10) spese di registrazione, trascrizione, voltura contratti, diritti di misura e di notifica;
 - 11) spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione o riparazione di terminali, personal computers, stampanti, calcolatrici, macchine da scrivere, fotoriproduttori e materiale e

software informatico di vario genere, compresi i relativi materiali di consumo, assistenza hardware e software;

- 12) spese per la manutenzione dei mobili, macchine, impianti tecnologici - ascensori ed attrezzi di proprietà comunale;
 - 13) acquisto e manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, tasse di possesso, spese di revisione;
 - 14) polizze di assicurazione;
 - 15) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
 - 16) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, buoni pasto, e/o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale. Provvista di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina, utensileria varia e stoviglie per mense scolastiche, centri diurni e comunità alloggio comunali;
 - 17) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili; spese per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica, telefono e altre utenze, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - 18) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi, compreso l'acquisto del materiale per le pulizie medesime;
 - 19) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi;
 - 20) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto;
 - 21) le forniture e i servizi erogati direttamente dall'ufficio economato;
 - 22) forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, le procedure ristrette o le procedure negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - 23) spese per indagini, rilevazioni;
 - 24) acquisto segnaletica verticale in genere, misuratori di velocità, semafori acquisto e noleggio di parchimetri compresi gli accessori, carta termica ecc.;
 - 25) Acquisti e servizi di rappresentanza quali:
 1. organizzazione di manifestazioni varie come ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;
 2. acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante, impianti tecnologici;
 3. noleggio autobus in occasione di cerimonie;
 4. gemellaggi ed incontri con altre città anche estere;
 5. addobbo ed arredo di locali adibiti ad attività ricreative, sociali, culturali e per cerimonie;
 6. forme di ospitalità e di atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;
 - 26) servizi sociali e sanitari in genere, ricreativi e sportivi in genere, legali ed informatici;
 - 27) altre spese relative all'acquisto di beni e di servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività del Comune di Falcade, anche se non comprese nell'ambito di quelle in precedenza elencate.
2. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti dell'importo di cui all'art. 4 è altresì consentito nei seguenti casi particolari:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
3. Il Comune di Falcade ha comunque la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1, purché ciò sia previsto dal Piano Esecutivo di Gestione o in strumento analogo, ovvero ne venga dimostrata la convenienza, con opportuno provvedimento.
4. Il presente regolamento si applica anche per l'affido degli incarichi elencati alla Cat. 12 dell'allegato IIA del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.mm.ii. e, più in generale, per tutti gli altri incarichi a liberi professionisti che siano contenuti nell'importo di 40.000,00 (I.V.A. esclusa), compresi quelli disciplinati dagli articoli 90 e seguenti del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., e dagli articoli 252 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione delle spese in economia, il responsabile del servizio competente per materia assume le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo Regolamento, salvo che non assegni tale incombenza ad altro dipendente del servizio, con le modalità previste dal regolamento medesimo.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, in particolare redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, garantisce gli adempimenti in materia di certificazione antimafia, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, qualora necessari, nonché provvede ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto del personale dell'Amministrazione.
5. Nel caso in cui l'organico dell'Ente presenti carenze, o non vi siano soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile unico del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi, si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti, a supportare l'attività del responsabile unico del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico – amministrative, organizzative e legali.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
- a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi.
 - c) con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste dal presente regolamento sono consentite sino al limite stabilito dall'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Programmazione delle forniture e dei servizi. Pubblicità, comunicazioni ed esiti.

1. Il ricorso alle procedure in economia deve avvenire nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dall'Amministrazione.
2. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti per quelle di evidenza pubblica. Esse vengono svolte contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. A tal fine l'invio delle lettere d'invito per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) viene preceduto da un'indagine di mercato effettuata anche mediante pubblicazione, per la durata di 15 giorni naturali e successivi, di un avviso pubblicitario nel quale si rende nota l'intenzione dell'Amministrazione di procedere all'affidamento mediante trattativa privata previa gara ufficiosa.
4. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Amministrazione. Sono sempre possibili forme di pubblicità integrative a discrezione del responsabile di servizio competente.

5. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
7. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
8. La pubblicazione dell'elenco annuale delle forniture e dei servizi eventualmente adottato dalla Giunta, costituisce assolvimento all'obbligo della garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi comunitari di trasparenza e di proporzionalità.

Art. 6 - Elenchi di operatori economici.

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, con deliberazione della Giunta e sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, elenchi di operatori economici da invitare alle procedure in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Il predetto provvedimento prevede le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi, che devono sempre essere aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e che devono essere aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
3. La Giunta può altresì decidere la creazione di elenchi comuni con altri Enti, stipulando con questi ultimi apposita convenzione, nonché di utilizzare elenchi costituiti da altre stazioni appaltanti.
4. Nei predetti elenchi sono iscritti gli operatori che ne facciano richiesta. A tal fine si procede alla pubblicazione con cadenza almeno annuale di un avviso all'albo pretorio on line.
5. Gli elenchi possono essere integrati nel corso dell'anno ad iniziativa dei responsabili dei servizi e non pregiudicano la possibilità per gli stessi di consultare o invitare altri operatori, non iscritti in elenco, qualora ciò sia ritenuto opportuno per verificare un adeguato numero di offerte in relazione alla specificità dell'intervento.
6. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
7. Sono esclusi da tali elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale. Il responsabile del servizio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 7 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le forniture di servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore, in quanto effettuati a cura dell'economista con impiego di materiale e mezzi di proprietà o appositamente noleggiati.
2. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le provviste ed i servizi a pronta consegna.
3. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile di servizio provvede direttamente all'effettuazione del servizio nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta nel piano economico di gestione (P.E.G) o in strumento analogo. Al riguardo, lo stesso responsabile del servizio utilizza il personale già in servizio presso l'amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria, nel rispetto della vigente normativa.
4. L'acquisizione di beni e servizi in amministrazione diretta non è soggetta alla richiesta del DURC né agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217.

Art. 8 - Esecuzione per cottimi fiduciari. Criteri di scelta del contraente

1. L'acquisizione di beni e l'affidamento dei servizi mediante cottimo fiduciario vengono effettuate osservando la procedura stabilita dal successivo art. 10.
2. L'aggiudicazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme a quanto già stabilito nella lettera d'invito ovvero ad appositi capitolati o disciplinari tecnici ad essa allegati;

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la certificazione di qualità, etc.

In entrambi i casi sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

3. L'aggiudicatario deve possedere i requisiti di idoneità morale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti dal D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. in relazione al valore degli affidamenti.
4. Il responsabile del servizio competente può sempre decidere, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare di provvedere all'acquisizione dei beni o all'affidamento dei servizi cui si applica il presente regolamento mediante procedura aperta o ristretta.

Art. 9 – Acquisizioni con categorie protette

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale o nazionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge e della specifica legislazione regionale.

Art. 10 – Esecuzione delle forniture e dei servizi in economia

1. Per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio richiede contemporaneamente ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con le modalità stabilite dal precedente art. 5, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, con lettera contenente gli elementi più avanti indicati, apposite offerte, da presentare anche in qualità di mandataria di raggruppamento.
2. E' consentita, comunque la trattativa privata con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o del servizio o di comprovata e motivata urgenza non imputabile all'Amministrazione.
3. L'avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del servizio, con la quale vengono altresì approvati l'elenco delle ditte da invitare alla gara e la lettera d'invito che contiene le condizioni per la partecipazione alla stessa. La determinazione adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché la lettera d'invito, devono riportare, anche mediante allegazione dello schema di atto di cottimo:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, I.V.A. esclusa;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle stesse;
 - e) l'indicazione del termine e delle condizioni di esecuzione della prestazione, se del caso anche mediante l'approvazione di apposito capitolato d'onere;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere alla aggiudicazione nel caso di presentazione di una unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di esecuzione, nonché il diritto della stazione appaltante di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle forniture o dei servizi, a rischio della controparte, nonché di rescindere mediante semplice denuncia il contratto, qualora l'affidatario non adempia alle condizioni pattuite;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

l) i requisiti richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L'invito agli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata avviene mediante lettera diramata tramite posta, telefax o posta elettronica.

Il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in 10 giorni naturali e successivi per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa), ed in 15 giorni naturali e successivi per gli affidamenti di importo superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa). Il responsabile del servizio competente può stabilire, in relazione alla tipicità dell'intervento, termini superiori a quelli come sopra stabiliti.

In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento attiverà il procedimento di cui agli articoli 87 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

4. Per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio competente può procedere mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte specializzate nel settore e di fiducia dell'Amministrazione.

5. L'ordinazione della spesa viene disposta previa assunzione del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dalla vigenti specifiche norme di legge e del Regolamento di contabilità.

6. Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa per la fornitura di beni e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 4, comma 2, e per mezzo di scrittura privata per spese di importo inferiore a tale soglia.

7. In tutti i casi in cui, indipendentemente dall'importo, si proceda all'affido con il sistema della procedura aperta, il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, come previsto dal R.D. n. 2440 del 18.11.1923.

Art. 11 – Requisiti delle Ditte esecutrici

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'affidatario delle forniture e dei servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Agli affidamenti di forniture e servizi in economia si applicano le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dal D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Esecuzione forniture e servizi

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il responsabile del servizio competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il responsabile del servizio competente ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. Il responsabile del servizio competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Ente.

Art. 13 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate, a cura del responsabile del procedimento, con verifica effettuata delle bolle e delle relative fatture e comunque in osservanza delle norme contenute nel Regolamento di contabilità e nel D.P.R. n. 207 del 05.10.2010. In sede di adozione della determina a contrarre il responsabile del servizio può decidere ulteriori e diverse forme di contabilità che siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 medesimo.

Art. 14 - Liquidazione e pagamento spese in economia

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate dal responsabile del servizio competente con le modalità stabilite dall'art. 184 del D.lgs n. 267/2000, dal Regolamento di contabilità e dal P.E.G.o strumento analogo.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.
4. Sulla base delle spese in economia liquidate ai sensi dei precedenti commi, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
5. Nel caso di spese per forniture e servizi in economia pagate tramite cassiere secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e al D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla Legge 17.12.2010 n. 217, all'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e ss.mm.ii. ed al D.M.E.F. n. 40 del 18.01.2008, all'art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le modalità ed i termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art 15 – Forme di tutela e verifiche di congruità

1. In caso di ritardo o inadempimento degli obblighi contrattuali per fatto imputabile all'affidatario, si applicano le penali stabilite nel contratto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi assunti contrattualmente, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione del contratto e di rescissione in danno normativamente previsti, sempre che non ritenga di ricorrere all'esecuzione in danno, previa diffida.
3. I beni e i servizi sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte di personale nominato dal responsabile del servizio competente, che non abbia partecipato al procedimento di affidamento.

Art 16 - Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.
2. Si applicano, inoltre, le eventuali ulteriori disposizioni maggiormente restrittive previste dalla legislazione vigente nei confronti degli enti locali.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione e sostituisce ogni precedente disciplina in materia introdotta dal Comune di Falcade.